

**I784 - ECOAMBIENTE-BANDO DI GARA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

*Provvedimento n. 26975*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 25 gennaio 2018;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito, in breve, "Linee guida");

VISTO il proprio provvedimento n. 25589 del 29 luglio 2015, di chiusura dell'istruttoria I784, con il quale l'Autorità ha accertato che le società Fertitalia S.r.l., Ni.Mar. S.r.l., Nuova Amit S.r.l. e S.E.S.A. – Società Estense Servizi Ambientali S.p.A. hanno posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza contraria all'articolo 2 della legge n. 287/90, avente ad oggetto la concertazione del proprio comportamento per la partecipazione alla procedura di affidamento del servizio di trattamento e smaltimento delle frazioni "umido organico" e "verde" derivanti dalla raccolta differenziata dei rifiuti di tutti i comuni della Provincia di Rovigo, bandita da parte della società Ecoambiente S.r.l. nel marzo 2013;

VISTO che per la violazione accertata, in ragione della gravità e durata dell'infrazione, è stata disposta a carico della società Fertitalia S.r.l. (nel prosieguo anche solo, "Fertitalia") l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 214.567 euro;

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito "TAR Lazio") del 5 dicembre 2017, n. 11985, con cui è stato accolto in parte il ricorso presentato dalla società appellante e, per l'effetto, è stato annullato il provvedimento n. 25589 del 29 luglio 2015 nella sola parte che irroga la sanzione;

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata, con cui il TAR Lazio, in parziale accoglimento del ricorso presentato - e richiamando la sua giurisdizione con cognizione estesa al merito ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c) del c.p.a. - ha fissato i parametri per la concreta determinazione della sanzione da irrogare alla ricorrente, rinviando gli atti all'Autorità affinché la stessa quantifichi, in concreto, l'importo della medesima conformandosi alle indicazioni dettate nella riferita sentenza;

VISTI i parametri di quantificazione per la rideterminazione dell'importo della sanzione pecuniaria irrogata individuati dal giudice amministrativo nella parte motiva della pronuncia sopra richiamata, avendo il TAR indicato *"che la misura della sanzione pecuniaria comminata dall'AGCM debba essere decurtata dell'aumento calcolato in applicazione dell'art. 17 delle Linee guida e riportata alla sola misura del 15% del valore annuale del servizio a cui si riferisce l'infrazione"*;

CONSIDERATO che i criteri individuati dal TAR Lazio nell'esercizio della sua giurisdizione di merito per la rideterminazione della sanzione irrogata a Fertitalia S.r.l. risultano puntuali, oggettivi e di applicazione automatica e non lasciano alcun margine discrezionale nell'attuazione del vincolo conformativo derivante dalla sentenza da eseguire;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del giudice amministrativo e in conformità alle indicazioni e ai parametri ivi enucleati, alla concreta rideterminazione della sanzione irrogata con il provvedimento n. 25589/2015 nei confronti della parte ricorrente, restando, in ogni caso, impregiudicata ogni determinazione da parte dell'Autorità ad esito dell'appello avverso la riferita sentenza;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **La riduzione del valore delle vendite dei servizi a cui si riferisce l'infrazione**

1. In conformità al primo dei parametri individuati dal giudice amministrativo nella richiamata sentenza, il valore delle vendite dei servizi oggetto dell'infrazione<sup>1</sup> va riportato al solo valore *annuale* del corrispettivo relativo al rapporto contrattuale instaurato con la stazione appaltante Ecoambiente S.r.l. ad esito dell'affidamento della procedura di gara del servizio di trattamento e smaltimento delle frazioni "umido organico" e "verde" derivanti dalla raccolta differenziata dei rifiuti di tutti i comuni della Provincia di Rovigo rispetto alla quale è stata accertata la concertazione ad esito del procedimento I784.

2. In considerazione di quanto precede, il valore delle vendite dei servizi a cui si riferisce l'infrazione deve rideterminarsi nella misura di 357.611 euro, pari al valore di aggiudicazione del lotto n. 3 assegnato all'A.T.I. composta dalle società S.E.S.A. – Società Estense Servizi Ambientali S.p.A. e Fertitalia S.r.l., per la parte della commessa eseguita da Fertitalia (pari all'82,7% del valore delle vendite dei servizi complessivamente afferenti al lotto n. 3)<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Per il fatturato specifico da cui l'Autorità è partita per determinare la sanzione, cfr. paragrafo 199 del provvedimento n. 25589/2015, secondo cui: "Quanto al calcolo della sanzione, seguendo i punti 7 e seguenti delle Linee Guida, si deve prendere a riferimento il valore delle vendite di beni o servizi interessate dall'infrazione. In particolare, in base al punto 18, nel caso di specie viene preso in considerazione per ciascuna impresa l'importo oggetto di aggiudicazione della gara interessata dalla collusione, senza necessità di introdurre aggiustamenti per la durata dell'infrazione. A tal proposito, non può accogliersi l'argomentazione delle Parti secondo cui andrebbe tenuto in considerazione solo l'importo relativo ad un anno di affidamento del servizio, in quanto la proroga per il secondo anno era prevista dal bando e largamente anticipabile dalle imprese partecipanti, anche tenuti in considerazione i tempi tecnici per la stazione appaltante per l'indizione di una nuova procedura di gara, i quali stanno in effetti determinando un'ulteriore estensione tecnica, questa sì non anticipabile né quantificabile ex ante, del periodo di affidamento dei servizi di cui trattasi". Per Fertitalia, cfr. anche par. 200 del provvedimento, secondo cui "Per quel che riguarda le due imprese che si sono aggiudicate uno dei lotti a gara partecipando in A.T.I. (Fertitalia e SESA), al fine di determinare il valore delle vendite rilevante per ciascuna, si è ritenuto opportuno ripartire l'importo oggetto di aggiudicazione in proporzione alle effettive percentuali di espletamento del servizio in seno all'A.T.I., così come risultanti dai dati forniti dalle Parti relativamente al primo anno di esecuzione dell'appalto (...). In particolare, dalle elaborazioni effettuate dagli Uffici sui dati forniti, risulta che il servizio complessivamente afferente al lotto n. 3 è stato eseguito per una percentuale pari all'82,7% da Fertitalia e pari al 17,3% da SESA".

<sup>2</sup> Cfr. par. 207 del provvedimento n. 25589/2015, che diversamente considerava il valore delle vendite dei servizi oggetto dell'infrazione corrispondente ad una durata dell'affidamento biennale.

### **L'eliminazione dell'importo supplementare (c.d. "entry fee")**

3. In relazione al secondo dei parametri individuati dal giudice amministrativo nella sentenza in esame, l'aumento del 15% della percentuale da applicare al valore delle vendite dei servizi cui si riferisce l'infrazione, applicato dall'Autorità ai sensi del paragrafo 17 delle Linee guida<sup>3</sup>, deve essere eliminato.

### **La rideterminazione della sanzione**

4. In applicazione dei menzionati parametri di quantificazione definiti dalla sentenza del TAR Lazio n. 11985/2017, quindi, l'importo finale della sanzione da irrogare alla società Fertitalia S.r.l. per la condotta accertata con il provvedimento n. 25589 del 29 luglio 2015, va riportato "*alla sola misura del 15% del valore annuale del servizio a cui si riferisce l'infrazione*", precedentemente rideterminato, risultando pari a 53.642 euro.

Tutto ciò premesso e considerato;

### **DELIBERA**

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Fertitalia S.r.l. per i comportamenti alla stessa ascritti nel provvedimento dell'Autorità n. 25589 del 29 luglio 2015, è rideterminata nella misura di 53.642 euro.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

---

<sup>3</sup> In base al §17, "Al fine di conferire al potere sanzionatorio dell'Autorità il necessario carattere di effettiva deterrenza con specifico riferimento alle più gravi restrizioni della concorrenza, indipendentemente dalla loro durata e dalla loro effettiva attuazione, l'Autorità potrà considerare opportuno l'inserimento nell'importo di base di un ammontare supplementare compreso tra il 15% e il 25% del valore delle vendite dei beni o servizi oggetto dell'infrazione". Cfr. par. 203 del provvedimento n. 25589/2015.

**I784 - ECOAMBIENTE-BANDO DI GARA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA***Provvedimento n. 26976*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 25 gennaio 2018;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito, in breve, "Linee guida");

VISTO il proprio provvedimento n. 25589 del 29 luglio 2015, di chiusura dell'istruttoria I784, con il quale l'Autorità ha accertato che le società Fertitalia S.r.l., Ni.Mar. S.r.l., Nuova Amit S.r.l. e S.E.S.A. – Società Estense Servizi Ambientali S.p.A. hanno posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza contraria all'articolo 2 della legge n. 287/90, avente ad oggetto la concertazione del proprio comportamento per la partecipazione alla procedura di affidamento del servizio di trattamento e smaltimento delle frazioni "umido organico" e "verde" derivanti dalla raccolta differenziata dei rifiuti di tutti i comuni della Provincia di Rovigo, bandita da parte della società Ecoambiente S.r.l. nel marzo 2013;

VISTO che per la violazione accertata, in ragione della gravità e durata dell'infrazione, è stata disposta a carico della società Ni.Mar. S.r.l. (nel prosieguo anche solo, "Ni.Mar.") l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 259.733 euro;

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito "TAR Lazio") del 5 dicembre 2017, n. 11984, con cui è stato accolto in parte il ricorso presentato dalla società appellante e, per l'effetto, è stato annullato il provvedimento n. 25589 del 29 luglio 2015 nella sola parte che irroga la sanzione;

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata, con cui il TAR Lazio, in parziale accoglimento del ricorso presentato - e richiamando la sua giurisdizione con cognizione estesa al merito ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c), del c.p.a. - ha fissato i parametri per la concreta determinazione della sanzione da irrogare alla ricorrente, rinviando gli atti all'Autorità affinché la stessa quantifichi, in concreto, l'importo della medesima conformandosi alle indicazioni dettate nella riferita sentenza;

VISTI i parametri di quantificazione per la rideterminazione dell'importo della sanzione pecuniaria irrogata individuati dal giudice amministrativo nella parte motiva della pronuncia sopra richiamata, avendo il TAR indicato "*che la misura della sanzione pecuniaria comminata dall'AGCM debba essere decurtata dell'aumento calcolato in applicazione dell'art. 17 delle Linee guida e riportata alla sola misura del 15% del valore annuale del servizio a cui si riferisce l'infrazione*";

CONSIDERATO che i criteri individuati dal TAR Lazio nell'esercizio della sua giurisdizione di merito per la rideterminazione della sanzione irrogata a Ni.Mar. S.r.l. risultano puntuali, oggettivi e di applicazione automatica e non lasciano alcun margine discrezionale nell'attuazione del vincolo conformativo derivante dalla sentenza da eseguire;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del giudice amministrativo e in conformità alle indicazioni e ai parametri ivi enucleati, alla concreta rideterminazione della sanzione irrogata con il provvedimento n. 25589/2015 nei confronti della parte ricorrente, restando, in ogni caso, impregiudicata ogni determinazione da parte dell'Autorità ad esito dell'appello avverso la riferita sentenza;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **La riduzione del valore delle vendite dei servizi a cui si riferisce l'infrazione**

1. In conformità al primo dei parametri individuati dal giudice amministrativo nella richiamata sentenza, il valore delle vendite dei servizi oggetto dell'infrazione<sup>1</sup> va riportato al solo valore *annuale* del corrispettivo relativo al rapporto contrattuale instaurato con la stazione appaltante Ecoambiente S.r.l. ad esito dell'affidamento della procedura di gara del servizio di trattamento e smaltimento delle frazioni "umido organico" e "verde" derivanti dalla raccolta differenziata dei rifiuti di tutti i comuni della Provincia di Rovigo rispetto alla quale è stata accertata la concertazione ad esito del procedimento I784.

2. In considerazione di quanto precede, il valore delle vendite dei servizi a cui si riferisce l'infrazione deve rideterminarsi nella misura di 432.888 euro, pari al valore di aggiudicazione del lotto n. 4 assegnato a Ni.Mar.<sup>2</sup>

### **L'eliminazione dell'importo supplementare (c.d. "entry fee")**

3. In relazione al secondo dei parametri individuati dal giudice amministrativo nella sentenza in esame, l'aumento del 15% della percentuale da applicare al valore delle vendite dei servizi cui si riferisce l'infrazione, applicato dall'Autorità ai sensi del paragrafo 17 delle Linee guida<sup>3</sup>, deve essere eliminato.

---

<sup>1</sup> Per il fatturato specifico da cui l'Autorità è partita per determinare la sanzione, cfr. paragrafo 199 del provvedimento n. 25589/2015, secondo cui: "Quanto al calcolo della sanzione, seguendo i punti 7 e seguenti delle Linee Guida, si deve prendere a riferimento il valore delle vendite di beni o servizi interessate dall'infrazione. In particolare, in base al punto 18, nel caso di specie viene preso in considerazione per ciascuna impresa l'importo oggetto di aggiudicazione della gara interessata dalla collusione, senza necessità di introdurre aggiustamenti per la durata dell'infrazione. A tal proposito, non può accogliersi l'argomentazione delle Parti secondo cui andrebbe tenuto in considerazione solo l'importo relativo ad un anno di affidamento del servizio, in quanto la proroga per il secondo anno era prevista dal bando e largamente anticipabile dalle imprese partecipanti, anche tenuti in considerazione i tempi tecnici per la stazione appaltante per l'indizione di una nuova procedura di gara, i quali stanno in effetti determinando un'ulteriore estensione tecnica, questa sì non anticipabile né quantificabile ex ante, del periodo di affidamento dei servizi di cui trattasi".

<sup>2</sup> Cfr. par. 207 del provvedimento n. 25589/2015, che diversamente considerava il valore delle vendite dei servizi oggetto dell'infrazione corrispondente ad una durata dell'affidamento biennale.

<sup>3</sup> In base al §17, "Al fine di conferire al potere sanzionatorio dell'Autorità il necessario carattere di effettiva deterrenza con specifico riferimento alle più gravi restrizioni della concorrenza, indipendentemente dalla loro durata e dalla loro effettiva attuazione, l'Autorità potrà considerare opportuno l'inserimento nell'importo di base di un ammontare supplementare

**La rideterminazione della sanzione**

4. In applicazione dei menzionati parametri di quantificazione definiti dalla sentenza del TAR Lazio n. 11984/2017, quindi, l'importo finale della sanzione da irrogare alla società Ni.Mar. S.r.l. per la condotta accertata con il provvedimento n. 25589 del 29 luglio 2015, va riportato *“alla sola misura del 15% del valore annuale del servizio a cui si riferisce l'infrazione”*, precedentemente rideterminato, risultando pari a 64.933 euro.

Tutto ciò premesso e considerato;

**DELIBERA**

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Ni.Mar. S.r.l. per i comportamenti alla stessa ascritti nel provvedimento dell'Autorità n. 25589 del 29 luglio 2015, è rideterminata nella misura di 64.933 euro.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*